



Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore
e la Normativa Tecnica

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 e, in particolare, l'articolo 4, comma 2, l'articolo 6, comma 2 e l'articolo 7, comma 1, nonché la relativa Guida CEI 0-14 relativa all'applicazione del medesimo regolamento;
- VISTA** la direttiva del Ministero delle attività produttive 11 marzo 2002 e, in particolare, l'art. 3, comma 2;
- VISTA** la norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 recante «*Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni*»;
- VISTO** il decreto 22 dicembre 2009 che, in attuazione dell'articolo 4, legge 23 luglio 2009, n. 99, designa Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e ne prescrive le relative regole di organizzazione e funzionamento, in conformità al Regolamento (CE) n.765/2008;
- VISTA** la Convenzione in data 6 luglio 2017, stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico ed Accredia, per l'attività di accreditamento, e successivo Addendum stipulato tra le medesime parti in data 26 settembre 2017, con il quale l'Ente è chiamato a verificare in capo agli organismi che operano ai sensi degli artt. 4, 6 e 7 del citato d.P.R. n. 462/2001 il rispetto dei requisiti richiesti per l'abilitazione alle verifiche ai sensi della direttiva 11 marzo 2002 e connessa normativa europea;
- VISTO** il decreto in data 20 dicembre 2013 di abilitazione per lo svolgimento delle funzioni di verifica di parte terza, secondo la citata normativa tecnica e regolamentare, a favore dell'Organismo di Ispezione ECI ENTE DI CERTIFICAZIONE & ISPEZIONE S.p.A. e successivi decreti direttoriali di proroga dell'abilitazione, in data 21 dicembre 2018 e 23 dicembre 2019;
- ACQUISITA** con protocollo Mise n. 92015 del 30 marzo 2020 l'istanza in bollo presentata dall'Organismo di Ispezione, volta a comunicare la modifica della forma giuridica recata dai citati decreti ministeriali, da « ECI ENTE DI CERTIFICAZIONE & ISPEZIONE S.p.A.» in «ECI ENTE DI CERTIFICAZIONE & ISPEZIONE S.r.l.»;

ACQUISITE agli atti con protocollo Mise n. 94345 del 1 aprile 2020 le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, con le quali i soggetti di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo decreto legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

RITENUTO di poter procedere alla modifica della forma giuridica in favore dell'organismo ECI ENTE DI CERTIFICAZIONE & ISPEZIONE S.r.l.;

DECRETA

Art.1

1. La forma giuridica dell'organismo abilitato ad operare ai sensi del d.P.R. n. 462/2001, con decreto direttoriale del 20 dicembre 2013 e prorogato con decreti direttoriali del 21 dicembre 2018 e 23 dicembre 2019, viene modificata da "ECI ENTE DI CERTIFICAZIONE & ISPEZIONE S.p.A." in "**ECI ENTE DI CERTIFICAZIONE & ISPEZIONE S.r.l.**".

Art.2

1. Restano salve tutte le altre disposizioni contenute nei decreti direttoriali del 20 dicembre 2013, 21 dicembre 2018 e 23 dicembre 2019.

Art.3

1. Il presente decreto è notificato all'interessato e pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69
<https://www.mise.gov.it/index.php/it/47-impresa/normativa-tecnica/2040650-organismi-abilitati-alle-verifiche-impianti-elettrici-decreti-2020>

Roma, lì

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Loredana Gulino